

Online
www.corriereadriatico.it

MARCHE

CAMPUS

Pagina in collaborazione con
l'Istituto di Diritto internazionale
e dell'Unione europea
dell'Università di Macerata

DIPARTIMENTO
POLITICHE COMUNITARIE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

FINESTRA
SULL'EUROPA

ELISABETTA CALLARELLI

Tre milioni
di multa
alla Grecia

L'Unione Europea ha emanato una direttiva del Consiglio diretta a tutti gli Stati membri, per attuare un sistema di collaborazione volta ad agevolare le vittime di reato ad accedere all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. La direttiva, che si fonda sulla libertà di circolazione garantita dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, doveva essere trasposta dagli stati entro il 1° luglio 2005. La Commissione, che può proporre un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro che non ha rispettato i propri obblighi imposti dal diritto europeo, ha presentato alla Corte di giustizia un primo ricorso nei confronti della Grecia. La Corte ha constatato, con due sentenze successive, che la Grecia non aveva adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva nel tempo stabilito e ha condannato lo Stato al versamento di una pena di 83 mila euro per ogni giorno di ritardo. Nel 2009 la Grecia ha pubblicato una legge con cui assicurava la completa esecuzione della sentenza. L'Unione Europea tutela l'integrità fisica di ogni cittadino dell'unione che si sposti da uno stato membro ad un altro e le misure proposte dalla direttiva mirano a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato così da realizzare tale libertà. La Corte, dopo aver valutato che la Grecia aveva posto fine all'adempimento contestato e dopo aver considerato la sua capacità finanziaria, l'ha condannata a versare una somma forfettaria di 3 milioni di euro. La cifra è stata stabilita in seguito alle conseguenze sugli interessi privati e pubblici dovute al mancato adempimento degli obblighi dello stato membro per un periodo piuttosto lungo dopo la prima sentenza. Infatti, anche se il Trattato non stabilisce un termine per l'esecuzione della sentenza, essa deve essere inviata subito e concludersi al più presto. Sulla domanda di imposizione di una forma forfettaria incide anche l'atteggiamento della stato membro, la durata e la gravità dell'infrazione. Una direttiva entra in vigore in seguito alla notifica al destinatario e viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma per produrre effetti nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro deve essere recepita nella legislazione nazionale. Essa impone un obbligo di risultato, ma lascia libero lo Stato in merito alle misure da adottare. La direttiva, quindi, diversamente dal regolamento, non ha portata generale, cioè può non essere obbligatoria per tutti gli stti membri, non è obbligatoria in tutti i suoi elementi e non ha efficacia diretta. Si distingue tra direttive generali, rivolte a tutti gli Stati membri, e direttive individuali o particolari, indirizzate a uno o più Stati membri.

CHE SIGNIFICA?

Cedu: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o Cedu è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa firmata nel 1950.

Corte europea dei diritti dell'uomo: istituita nel 1959 dalla Cedu per assicurarne il rispetto. Ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo.

Trattato di Schengen: accordo, firmato da dieci paesi membri dell'Unione Europea ed esteso a quattro paesi scandinavi, che ha soppresso i controlli alle frontiere dei paesi firmatari.

Direttiva: atto giuridico comunitario che vincola i destinatari (uno o più Stati membri) a un risultato da raggiungere entro un dato termine, lasciando agli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi per farlo.

Trattato di Nizza: adottato in occasione del Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000), entrato in vigore nel 2003, ha aperto la via alla riforma istituzionale per l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa orientale e meridionale.

Sicurezza alimentare: è una delle grandi priorità dell'agenda politica dell'Unione europea. La sicurezza alimentare è divenuta un obiettivo trasversale da integrare in vari ambiti di competenza comunitaria, insieme con la politica agricola comune (Pac), l'ambiente, la sanità, etc.

Schengen, confini inviolabili

Immigrazione La crisi del Nord Africa ha riproposto la questione dei respingimenti

MARCO CUDINI
e RICCARDO GIUMENTI

Macerata

Dai recenti fatti di Lampedusa è riemersa la complessità del fenomeno migratorio e le sue problematiche in Europa, e in particolare in Italia. Ma cos'hanno fatto fino ad oggi le autorità italiane ed europee per risolvere - arginare - questo problema? In ambito legislativo, l'intervento più organico in materia si è avuto con il decreto legislativo 286/1998, che ha regolato l'ingresso nel territorio nazionale degli immigrati e i diritti loro spettanti. Tale legge, in realtà, voleva dare attuazione all'articolo 10 della Costituzione, fino a quel momento rimasto "lettera morta", che recita, tra l'altro: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Dal 1998 al 2009 leggi nazionali si sono succedute, soprattutto in attuazione di direttive comunitarie, fino alla legge 94/2009, che ha introdotto il reato di clandestinità. Se gli interventi a livello nazionale sono stati scarni e confusi, a livello comunitario il quadro è del tutto diverso. Già nel 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, all'articolo 5, affermava il diritto alla libertà e alla sicurezza, mentre



Un barcone di migranti approda a Lampedusa

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza nel 2000, afferma all'articolo 19 il divieto di "espulsione o estradizione verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti". Se questi sono i diritti riconosciuti e garantiti agli immigrati, il Trattato principale in materia di circolazione delle persone all'interno del territorio europeo (tranne per il Regno Unito e l'Irlanda) è quello di Schengen, di cui fanno parte i Paesi dell'Unione e non, che permette alle persone di attraversare liberamente i confini nazionali senza sottoporsi a controlli alle frontiere. Nel 2010, poi, la Commissione ha proposto una modifica dell'Accordo per rendere più efficace la sorveglianza delle frontiere marittime, garantendo al contem-

po il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti intercettati in mare.

Sul fronte dell'integrazione, il punto d'arrivo si è raggiunto con la direttiva sul "permesso unico", che estende alcuni diritti sociali, finora riservati ai solo cittadini dell'Unione, anche agli immigrati extracomunitari. L'iniziativa punta a garantire agli immigrati una serie di diritti sociali paragonabili a quelli dei cittadini comunitari su questioni come gli orari di lavoro, le ferie, l'accesso ai sistemi previdenziali, nonché ad altri servizi come gli alloggi sociali. Da tali dati normativi e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possiamo dedurre che l'Unione difficilmente accoglierà l'ipotesi italiana di respingimenti per tutelare quei diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati, ma anche dalla nostra Costituzione.

► *Il disastro alla centrale di Fukushima*
Alimenti dal Giappone
La commissione
ora rafforza i controlli

VANESSA BRANDIMARTE

Macerata

Il disastro alla centrale di Fukushima, oltre a riaccendere il dibattito sulla convenienza o meno del nucleare, ha accresciuto l'allarme per il rischio di contaminazione degli alimenti e dei mangimi. L'Europa e, di conseguenza, l'Italia sono intervenute a tutela della salute del cittadino. Per fronteggiare il problema la commissione europea ha, infatti, stabilito l'innalzamento della soglia di contaminazione radioattiva per gli alimenti provenienti dal Giappone. La commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone.

Già a partire dal 1987, dopo la catastrofe di Chernobyl, la Comunità Europea aveva adottato dei livelli massimi di sostanze radioattive. Normalmente il livello massimo consentito per i cibi è fissato a 600 bequerel per Cesio-134 e Cesio 137. Il limite è stato più che raddoppiato fino a 1250. Per quanto riguarda i prodotti caseari si è passati da 370 Bequerel a 1000. Anche lo Iodio 131, normalmente non rilevato, è stato incluso nei nuovi parametri di sicurezza dell'Unione Europea. La commissione ha, infatti, formalizzato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale un regolamento che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti dal Giappone.

Tra le misure straordinarie di controllo alla fonte ci sono i test obbligatori che verranno effettuati in Giappone, prima dell'esportazione, ispezioni materiali e analisi di laboratorio in trentacinque regioni giapponesi, e soprattutto nelle dodici prefetture cinesi ri-



tenute maggiormente a rischio. L'Unione Europea monitorerà i dati e riconsidererà queste misure ogni mese. Gli Stati membri dovranno controllare i documenti che accompagnano le merci e verificare a campione la sicurezza dei prodotti. Nel caso in cui lo Stato membro individuasse alimenti con un livello di radioattività oltre il limite consentito è tenuto a comunicarlo. I prodotti ritenuti pericolosi verranno ritirati e posti in sicurezza o addirittura respinti in Giappone. Il monitoraggio delle merci non potrà durare più di cinque giorni e una volta accertata la loro sicurezza, l'importatore dovrà presentare alle autorità competenti i risultati degli esami. Tuttavia la quantità di prodotti giapponesi che arriva in Europa è davvero irrisoria e l'Italia in particolare è per quantità l'ultimo importatore all'interno della Ue.

Un network per le piccole imprese

GIULIA DAGNONE

Macerata

Sono poco più di mille i giorni di attività ma più di due milioni le imprese che hanno usufruito della Enterprise Europe Network, rete costituita sotto l'egida dell'Unione europea per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Presso gli sportelli della rete è possibile avere sostegno nella individuazione di partner commerciali, ottenere consulenza su aspetti tecnici, valutare il potenziale commerciale dei prodotti aziendali. Il Network, inoltre, fornisce informazioni per l'accesso ai finanziamenti europei. Nelle Marche tre gli sportelli operativi: la Camera di commercio di Ascoli, il Marche Innovation Training di Ancona e l'Associazione Compagnia delle opere di Pesaro.

